



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse finanziarie e Affari istituzionali
Ufficio Tributi
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 24/07/2014 successivamente modificato con:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27/07/2015;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/04/2016;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/02/2018;
Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021;
Deliberazione del Consiglio comunale n. del

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Istituzione del tributo
- ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili dell’obbligazione tributaria
- ART. 3 – Esclusioni dal tributo
- ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo
- ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile
- ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- ART. 7 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 8 – Riduzioni ed esenzioni tariffarie
- ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al recupero
- ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non
- ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- ART. 11 – Tributo giornaliero
- ART. 12 – Dichiarazioni
- ART. 12 bis – Dichiarazione di uscita dal servizio
- ART. 13 – Decorrenza del tributo
- ART. 14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi
- ART. 15 – Sanzioni
- ART. 16 – Disposizioni finali

ALLEGATI:

- ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti
- ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 7 – 8 – 9 - 10
- ALLEGATO F - Riduzioni e Agevolazioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di cui all’art. 9, comma 4
- ALLEGATO G - Tabella di Conversione Codice Ateco

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20, avviati allo smaltimento è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo le disposizioni dell'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni (richiamata nei successivi articoli come L. 147/2013), con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio digestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolto in regime di privativa pubblica dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata per quanto compatibile dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 – agenzia soppressa con LR n.23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad ATERSIR - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
4. Si applica, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019. Il Tributo commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale TARI dovuto per le aree assoggettabili è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ed è versato direttamente alla Provincia, ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e DM 21 ottobre 2020, dai prestatori di servizi di pagamento.
5. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come previsto dai commi 682 e 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
7. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A) del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Deliberazione 18 gennaio 2022 di ARERA, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna "gestione", dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA 1 della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF e fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o carta della qualità vigente che devono essere in ogni caso garantiti.

ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate nell'Allegato L-quinquies, aventi i codici EER indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio.
2. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc...) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.
3. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. E' tenuto al pagamento del tributo:
 - per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa sui rifiuti e servizi. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
 - per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
 - per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
 - per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

ART. 3 –Esclusioni dal tributo

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs 152/2006, per la loro natura, o per il particolare uso cui

sono stabilmente destinati - o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità .

2. Non sono quindi soggette alla tariffa rifiuti:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici;
- b) le scale, gli androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;
- d) le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze;
- e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
- f) i locali e fabbricati in cui si esercitano attività agricole, agro-industriali, allevamento e pesca, silvicoltura e/o a queste connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., i locali di servizio ai fondi rustici o all'attività agricola, nonché le relative aree accessorie o cortilive, se produttivi di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006;
- g) le aree della produzione e i magazzini di materie prime e di merci ad essa funzionalmente ed esclusivamente connessi, delle attività industriali con capannoni di produzione in cui si producono rifiuti speciali, ai sensi del Dlgs n. 116/2020.
- h) i porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
- i) gli edifici o locali adibiti al culto;
- j) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- k) le aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;
- l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili , ad eccezione delle aree scoperte operative nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come definite dall'art. 31 lett. 1) del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani" nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena adibite ad attività sanitaria e produttive di rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett b) ter D.Lgs. 152/2006:

1- laboratorio;

- 2- sale operatorie;
- 3- ambulatori;
- 4- reparti di terapia intensiva o comunque soggetto a isolamento;
- 5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- 6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.

ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 – sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da ATERSIR, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 – la tariffa per ogni singola categoria d'utenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o nel diverso termine previsto per legge. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.
2. Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui agli allegati A e B del regolamento.
3. La tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
5. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla attività prevalente e/o sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte come specificato nei punti successivi. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
6. In osservanza dell'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
7. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA, della Tabella di conversione dei codici ATECO nelle categorie tariffarie approvata con il presente Regolamento TARI all'Allegato G o di quanto certificato da altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, produttive di rifiuti urbani o simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente o, in mancanza, sulla base dell'attività effettivamente esercitata.
9. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
10. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
11. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli Allegati A e B al presente Regolamento.
12. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, Be C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
2. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
3. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.
4. **Per le utenze domestiche** sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc..), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc..). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.
- 5.
5. **Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere magazzini e depositi ecc...) in cui si producono

rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del Dlgs n. 152/2006. Non si computano le superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, per esercizio di attività di produzione, magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, si formano in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.

6. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.

7. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente regolamento.

8. Ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della L. 147/2013, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento della banca dati comunale con quella catastale. Ai sensi del comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, di cui all'art 9-bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011, come modificato con legge 24.12.2012 n. 228 all'art. 1 comma 387, la superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR n. 138 del 1998.

ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:

- a) utenze domestiche residenti;
- b) utenze domestiche non residenti.

2. Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine, il Comune rende disponibile al Gestore della riscossione, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore della riscossione provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.

3. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.

4. Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

ART. 7 – Applicazione del Tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolodi danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come dastandard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato .

ART. 8 - Riduzioni ed esenzioni tariffarie

1. Sono previste riduzioni tariffarie, nella misura del 30% della quota variabile, come definite in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria del tributo nel caso di:

- a. abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
- b. abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.

2. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art 33-bis del DL 248/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente alla abitazione occupata direttamente.

ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e simili agli urbani dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al

presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

1bis. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui al comma precedente, da concedersi su istanza dell'interessato secondo le modalità e i termini indicati da progetti comunali appositamente approvati.

2. Alle utenze non domestiche che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero alcune frazioni di rifiuti simili agli urbani indicati nell'allegato L-Quater sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione alle quantità avviate a recupero, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n 147 / 2013, indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo, su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro ~~il 28 febbraio~~ **31 gennaio** di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti **effettivamente avviate a recupero** dell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere indicate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

2 bis. Le utenze non domestiche che avviano al recupero autonomo **tutti** i rifiuti urbani aventi i codici EER indicati nell'allegato L-Quater, con ricorso al mercato, per almeno 5 anni, sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile della tariffa, mentre restano soggette all'applicazione della quota fissa e del Tefa. A tal fine le medesime utenze, presentano la dichiarazione prevista al successivo art. 12, comma 2, del presente Regolamento, nei termini indicati.

3. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliari (pap)

di specifiche filiere che sono soggette a riduzioni tariffarie verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.

4. Alle utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni di cui al documento allegato F al presente Regolamento. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della quota variabile della tariffa dovuta .
5. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, nonché delle scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica e dei relativi servizi accessori, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, sono applicate le riduzioni e le agevolazioni nella misura complessiva dell'80% indicata nell'allegato E al presente Regolamento .
6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. Qualora la ditta abbia optato per conferire tutti i propri rifiuti urbani a libero mercato la riduzione si applica esclusivamente alla quota fissa della tariffa.
7. Alle utenze non domestiche prive di consumi di rete, se non nella misura necessaria a mantenere in efficienza gli impianti dell'immobile, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione, si riconosce, limitatamente al periodo in cui permangono tali condizioni, l'agevolazione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita richiesta per ogni anno in cui sussistono dette condizioni. L'agevolazione potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio, fatta salva l'eventuale verifica tecnica da parte degli uffici competenti di concerto con il Gestore.
8. Alle utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione, compresa quella contabile, comprovante la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.
9. Alle utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine" e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione comprovante la cessazione della detenzione ed utilizzo ovvero la revoca della autorizzazione all'esercizio. Ogni anno deve essere comunque presentata apposita comunicazione che attesta la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.

ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4).

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa alle utenze

non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune. La riduzione è così determinata:

- a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
- b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un’ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

3. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territoriocomunale, rientranti nel progetto “Farmaco amico”, è applicata una riduzione del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.

4. Alle utenze non domestiche certificate “Ecolabel” (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione secondo le modalità e i termini indicati da progetti comunali appositamente approvati.

ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia di cui all’allegato E del tributo dovuto.
2. Le agevolazioni comunali previste nel presente regolamento spettano a chi permane nel servizio pubblico di gestione rifiuti.
3. Le relative agevolazioni che il Comune riconoscerà anche su richiesta spetteranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e destinate con apposito atto amministrativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, alle utenze domestiche e agli operatori economici per le utenze non domestiche, comunque colpiti dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ART. 11 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili agli urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituito e dovuto apposito tributo in base

a tariffa giornaliera, fatta eccezione a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile **destinati a mercati** realizzati, anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 adottato con deliberazione regolamentare n. 13 del 25/03/2021.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale del 50% .
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità e i termini previsti per la stessa e parimenti s'intende assolto con il pagamento al Gestore della riscossione.
5. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento, in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.
6. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.
7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
9. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori ad euro 12,00.

ART. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Gestore della riscossione entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
1bis. La richiesta di rilascio di una concessione o autorizzazione per la quale sussistano anche i presupposti della tassa sui rifiuti Tari equivale alla presentazione della dichiarazione, che s'intende assolta con il pagamento della tassa commisurata sulla base dei dati comunicati dal Comune al Gestore della riscossione
2. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa la cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.

3. Il contribuente è responsabile del pagamento della tariffa fino alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra in mancanza, cioè nell'ipotesi di dichiarazione tardiva, la cessazione ha effetto dal giorno della sua presentazione.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- b) il cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la Pec se obbligatoria o disponibile;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la Pec se obbligatoria o disponibile;
- d) l'ubicazione e gli estremi dell'identificativo catastale e la superficie dei singoli locali, nel caso di immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) e non ordinaria (categorie catastali D ed E) oltre che delle aree e l'uso cui sono destinati, come previsto al precedente art. 5;
- e) la data di inizio della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore della riscossione disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei familiari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base al regolamento una documentazione annuale.

Art. 12 bis - Dichiarazione di uscita dal servizio

1. La dichiarazione con cui le utenze non domestiche esprimono l'opzione di ricorso al mercato per tutti i rifiuti simili agli urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021, va presentata al Gestore affidatario del servizio rifiuti entro i termini **perentori** previsti dalla Legge n. 69/2021, con i contenuti indicati nel presente Regolamento. La dichiarazione in forma di autocertificazione deve contenere:

- a) l'indicazione dei codici EER dei rifiuti simili agli urbani da conferire e la stima quantitativa sulla base della produzione dell'anno precedente;
- b) la durata del periodo, non inferiore a 5 anni consecutivi, per il quale si intende conferire tali rifiuti al libero mercato;
- c) l'indicazione del/i contraente/i privato/i del/i quale ci si avvale per l'avvio a recupero con il quale si è concluso un accordo anche solo annuale.

1 bis . Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della quota variabile della tariffa, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti **effettivamente avviate a recupero** nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere indicate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

2. Per l'eventuale rientro nel servizio pubblico di gestione rifiuti, prima del termine di 5 anni, la dichiarazione va presentata al Gestore del servizio, entro il **30 giugno di ogni anno**. Il Gestore valuta di riprendere il servizio dall'anno successivo, se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e con l'equilibrio generale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

3. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la permanenza nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

4. Le attività industriali con capannoni di produzione, ai fini dell'esenzione di tali superfici dalla Tari, dovranno produrre una dichiarazione indicante le superfici e l'effettivo utilizzo o destinazione delle stesse. Nella dichiarazione, le imprese dovranno indicare le superfici della produzione e dei magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, in cui si producono in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/2020.

ART. 13 – Decorrenza del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della

detenzione, occupazione o possesso, il tributo è dovuto fino a quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di cessazione, dimostrando di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

ART. 14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi

1. Le attività di riscossione, accertamento e di rimborsi della tassa sui rifiuti sono gestite in conformità al comma 691 dell'art. 1 della L. 147/2013, e ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.
2. Si applicano altresì le disposizioni del Regolamento comunale per l'Adesione all'accertamento limitatamente alle questioni di fatto, in particolare a quelle relative all'estensione e all'uso delle superfici, escluse quelle determinate ai sensi del precedente articolo 12, comma 1bis, o alla sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.
3. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 31 dicembre, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo e di tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e, per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuente, la tariffa applicata.
4. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Gestore della riscossione provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'ultima rata dell'anno o con quella a conguaglio. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 120 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
5. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dall'adata di presentazione della richiesta.
6. E' ammessa la compensazione delle somme dovute dallo stesso contribuente a credito con quelle a debito, escluse quelle accertate, salvo deroghe disposte dal Comune.
7. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori a Euro 12,00.

ART. 15 – Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione nella misura minima del 100% del tributo non

versato con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione nella misura minima del 50% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00 .

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, inviato per la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, di cui al comma 693 dell'art. 1 della L.147/2013, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione nellamisura minima di euro 100,00.

5. Le sanzioni di cui al comma 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista per le violazioni delle norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regolamentari comunali vigenti.

ART. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti

Componenti	Ka	Kb
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2,3
4	1,14	2,5
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,3	3,4

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole	0,45	3,63
	Associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,5
3	Autorimesse, autotrasporti, spedizionieri	0,6	4,9
	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
	Commercio all'ingrosso	0,77	6,3
4	Aree di: parcheggi - campeggi - distributori	0,16	1,3
	carburanti Impianti sportivi, palestre	0,38	3,1
	Distributori di carburante, autolavaggio	0,87	7,21
5	Stabilimenti balneari	*	*
6	Esposizioni, autosaloni	0,66	5,4
7	Alberghi con ristorante	*	*
8	Alberghi senza ristorante	1,01	8,25
9	Case di cura e riposo	1,44	11,8
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1	9
12	Banche ed istituti di credito	1,07	8,78
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,43	11,75
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,29	10,5
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,98	49
23	Mense, birrerie, amburgherie	6	49,18
24	Bar, caffè, pasticceria	5,74	47
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,76	22,67

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
	formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	*	*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,95	57
28	Ipermercati di generi misti	2,38	19,5
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
	Banchi di mercato coperto:		
29.A	Banchi di mercato coperto generi alimentari	9,25	75,85
29.B	Banchi di mercato coperto ortofrutta, pesci, fiori	14,88	122,02
29.C	Banchi di mercato coperto beni durevoli	4,79	39,31
30	Discoteche, night-club	1,04	8,56

* non presenti

** attività con produzione di rifiuti speciali

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie Da mq.	Superficie A mq.	Componenti
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
 (riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013)

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista	35
Lavanderie a secco	30
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetrerie artistiche	20
Produzione di allestimenti od insegne	10
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10
Distributori di carburante, autolavaggi,	5
Utenze strutture sanitarie: sale di cura e degenza	80

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

**ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie
di cui agli art. 7 – 8 – 9 – 9 bis - 10**

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.7, c.2	Fuori zona servizio raccolta (riduzione c. 657 - art. 1, L. 147/2013)	60	60
Art.8, c.1	Utenze domestiche non stabilmente attive (riduzione c. 659 lett. b) e d) - art. 1, L. 147/2013)	0	30
Art.9, c.6	Utenze stagionali non continuative ma ricorrenti (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.1 e c. 1 bis	Compostaggio domestico e di comunità (DM 266/2016) (riduzione c. 658 - art. 1, L. 147/2013)	0	20
Art.9, c.2	Rifiuti simili agli urbani autonomamente recuperati da Attività Produttive, anche temporanee (riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013):		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 15% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	15
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	30
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	50
	d) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	70

Riduzioni	Descrizione	QV %
Art.9 bis	Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)	

	comma 1 – devoluzione beni alimentari:	
	a. attività con superficie fino a 300 mq (fino al limite del kd)	300 €/t
	b. attività con superficie superiore a 300 mq (fino al limite del kd)	primi 300 mq - 300 €/t oltre – 20 €/t
	comma 2 – devoluzione beni non alimentari:	20 €/t
	comma 3 – progetto “Farmaco amico”	10 %
	comma 4 – certificazione “Ecolabel”	10 %

Agevolazioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica	50	50
Art.9, c.3	Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione	0	10
Art.9, c.7	Utenze non domestiche prive di consumi di rete, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione	0	70
Art.9, c.8	Utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale attestata da idonea documentazione	0	50
Art.9, c.9	Utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare “slot machine” e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio attestata da idonea documentazione	0	50

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa	QF %	QV %
Art.10	Utenze domestiche e non domestiche	80	80

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

**ALLEGATO F - Riduzioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti
presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 9, comma 4**

Alle utenze domestiche e non domestiche è riconosciuta una riduzione sulla Quota variabile della tariffa in base alla tipologia di rifiuti conferiti presso i Centri di raccolta, come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (es. batterie per auto), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI e METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI e OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti/anno) RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1 €/conferimento
FRIGORIFERI e GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3 €/conferimento

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,
sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.

UTENZE NON DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA e METALLICI	0,10 €/kg

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,
sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.